



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente

dott. Maurizio Manzi Giudice

dott. Paolo Goggi Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39105 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, vertente

TRA

Parte_1 (P.IVA: **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra **[...]**

Parte_2 elettivamente domiciliato in Bologna, Viale 12 Giugno 15/2, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Di Leta, che, insieme con l'Avv. Marco Moroni, la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione

Opponente

E

CP_1 (C.F.: **C.F._1**), elettivamente domiciliata in Aprilia, Via Nerva n. 38, presso lo studio legale dell'Avv. Sara Fusi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Opposta

OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.

CONCLUSIONI

Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:

- La difesa dell'opponente: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare - accertare e dichiarare l'incompetenza del*

Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa a conoscere la controversia avente ad oggetto diritti disponibili (asseriti finanziamento soci), in forza di clausola arbitrale ex art. 29 Pt_3 [...] e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.7975/2021; devolvere la cognizione della controversia ad arbitri ai sensi della clausola statutaria; contestualmente e/o in alternativa - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione attiva di CP_1 in qualità di erede di Persona_1, per l'opponibilità agli eredi e ai soci – per mancata impugnazione della delibera assembleare 11/1/2021 e quella del 28/6/2021 di approvazione del bilancio 31.12.2021 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.7975/2021; In via preliminare di (estremo) subordine - nella denegata e non creduta ipotesi, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma Sezione specializzata Tribunale delle Imprese a conoscere la controversia in quanto competente è il Tribunale di Latina, foro competente a conoscere la controversia successoria, salva l'eccezione di opponibilità delle citate delibere e di carenza di legittimazione attiva di cui sopra; In via principale e di merito - accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta per il titolo da essa dedotto e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 7975/2021, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata Tribunale delle Imprese in data 26/4/2021 e notificato a Pt_1 in data 28/4/2021 per i motivi di cui in atti. In via di (estremo) subordine del merito - nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale confermi la propria competenza e ritenga non opponibili le citate delibere all'opposta, ed in ogni caso, previo accertamento della reale ed effettiva natura delle somme quale prestito infruttifero, assegnare un termine ex art. 1817 c.c. Vinte le spese di lite”;

- La difesa dell'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, A. rigettare l'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario o, in subordine, dichiarare la competenza del Tribunale di Latina. In via ulteriormente gradata, rimettere la controversia agli arbitri laddove si ritenga applicabile la clausola compromissoria; B. rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, decreto n. 7975/21 del 26.04.21 emesso nel procedimento RG 20826/21; C. in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di credito di CP_1, quale erede di Persona_1, nei confronti della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 38.180,21 oltre interessi ex DLgs 231/02 dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannare la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di CP_1, della somma di € 38.180,21 oltre interessi ex DLgs 231/02 dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.

Premesso in fatto che

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* conveniva in giudizio *CP_1*, esponendo:

- che le era stato notificato un provvedimento monitorio, chiesto e ottenuto dall'opposta, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 38.180,21, a titolo di credito ereditario *pro quota* di un terzo, avente origine nel finanziamento soci eseguito dal defunto padre, il quale era stato proprio legale rappresentante nonché socio al 51% del capitale sociale;
- che l'opposta aveva sostenuto l'esecuzione da parte del padre di un prestito infruttifero per € 114.540,63, come da bilancio al 2019 e che tale credito, a seguito del decesso del padre, era caduto in successione, nonostante che il fratello, *Controparte_2* avesse omesso di inserire tale posta creditoria nella dichiarazione di successione;
- che, secondo l'opposta, la predetta omissione era stata decisa dal fratello insieme con l'altra erede, *Parte_2*, odierna legale rappresentante, al fine di impedire la restituzione del credito, impedendole di entrare nella gestione sociale;
- che, a dire dell'opposta, non era applicabile l'istituto della postergazione del credito;
- che, in data 11.01.2021, l'assemblea aveva deliberato di non procedere alla restituzione del finanziamento, circostanza che, secondo *CP_1* era tesa a occultare il debito dalla contabilità;
- che, tuttavia, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto a seguito della morte del padre, l'opposta aveva intrapreso diverse azioni avverso gli altri eredi, al fine anche di massimizzare la propria quota ereditaria per il tramite della monetizzazione della propria partecipazione sociale, pari alla quota personalmente detenuta al 24% del capitale sociale e alla quota del 17% del 51% del capitale, detenuta in regime di comunione con il fratello e la madre, nominata rappresentante comune;
- che non vi era mai stata alcuna iniziativa volta a estromettere *CP_1* la quale, peraltro, all'assemblea del 28.07.2020, in occasione dell'approvazione del bilancio al 2019, aveva espresso voto contrario alla destinazione all'anno successivo del risultato di esercizio, anticipando anche la volontà di recedere dalla società;
- che, in data 14.08.2020, veniva convocata l'assemblea per la richiesta di recesso avanzata dalla società, respinta in quanto formulata senza indicare alcuna valida causa statutaria o legalmente prevista;
- che, invero, il recesso formulato dall'opposta avrebbe comportato la necessità da parte degli eredi di acquisire la sua partecipazione;
- che era stato intrapreso il procedimento di divisione ereditaria, conclusosi con un mancato accordo;

- che, successivamente, CP_1 aveva notificato lo sfratto al fine di ottenere l'immobile nel quale veniva esercitata l'attività sociale libero, sfratto non convalidato dal giudice;
- che il credito vantato dall'opposta non era provato, in quanto, a monte, non era stata data la prova che l'importo di € 114.540,63 versato dal *de cuius* aveva fatto parte dell'operazione di finanziamento infruttifero;
- che era stata indetta assemblea al fine di esaminare la pretesa restitutoria oggetto di provvedimento monitorio, alla quale, tuttavia, la opposta non aveva partecipato;
- che l'assemblea aveva negato la restituzione delle somme richieste, posto che i finanziamenti non erano stati assistiti da alcuna pattuizione contrattuale;
- che il Tribunale adito era incompetente, essendo statutariamente prevista una clausola compromissoria in favore di un collegio arbitrale;
- che l'opposta era priva di legittimazione attiva;
- che la opposta non aveva impugnato nei termini la delibera assembleare di rigetto della richiesta creditoria;
- che, al più, era competente territorialmente il Tribunale di Latina;
- che le somme versate dal *de cuius*, inoltre, non integravano un finanziamento infruttifero, essendo stati costituiti da più finanziamenti eseguiti a partire dal 2017 al 2019, senza che sussistesse alcuna deliberazione assembleare che autorizzasse la restituzione dei finanziamenti soci;
- che i versamenti erano qualificabili quali finanziamenti a titolo di capitale di rischio, incorporati nel patrimonio della società e non facenti parte della comunione ereditaria;
- che i crediti erano comunque inesigibili e potevano formare oggetto di rimborso solo in caso di scioglimento della società e al ricorrere delle condizioni normativamente previste;
- che, in subordine, in caso di accertata natura di finanziamento soci della somma versata dal *de cuius*, chiedeva termine per restituire la quota parte all'opposta.

Concludeva, pertanto, nei termini seguenti *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma Sezione specializzata Tribunale delle Imprese a conoscere la controversia avente ad oggetto diritti disponibili (asseriti finanziamento soci), in forza di clausola arbitrale ex art. 29 Parte_3 e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.7975/2021 contestualmente e/o in via alternativa - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione attiva di CP_1 in qualità di erede di Persona_1, per l'opponibilità agli eredi e ai soci della delibera assembleare 11/1/2021, e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.7975/2021; In via preliminare di (estremo) subordine - accertare e dichiarare*

l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma Sezione specializzata Tribunale delle Imprese a conoscere la controversia in quanto competente è Tribunale di Latina; In via principale e di merito - accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta per il titolo da essa dedotto e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 7975/2021, emesso dal Tribunale di Roma Sezione specializzata Tribunale delle Imprese in data 26/4/2021 e notificato ad L.C.O. in data 28/4/2021 per i motivi di cui in narrativa. In via di (estremo) subordine del merito - previo accertamento della natura effettiva del finanziamento quale prestito infruttifero assegnare un termine ex art. 1817 c.c. per la restituzione. Vinte le spese di lite”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 esponendo:

- che era competente il Tribunale di Roma – Sezione Imprese, posto che il prestito di cui era causa era sottratto all'ambito oggettuale della clausola compromissoria, non costituendo un apporto a titolo di aumento del capitale;
- che i prestiti eseguiti dal defunto padre erano qualificabili quali “*acquisizione di fondi con obbligo di rimborso*”, secondo la delibera CICR n. 1058 del 19.05.2015;
- che, dunque, la domanda di cui è causa non era inerente a rapporti tra soci e società, posto che la circostanza che il padre era anche socio della opponente era meramente incidentale;
- che, in caso di accoglimento della eccezione di incompetenza, doveva essere indicato il Tribunale di Latina quale tribunale competente;
- che, in estremo subordine, la causa doveva essere rimessa agli arbitri;
- che il finanziamento eseguito da Persona_1 era stato posto in essere quando lo stesso era anche legale rappresentante della società, con conseguente stipulazione di un contratto con sé stesso, inserendo il versamento tra i debiti della società e non tra i conti di capitale;
- che le scritture contabili avevano valore di prova contro l'imprenditore e non a suo favore e, sia nei bilanci redatti, presentati e approvati da Persona_1, sia nel primo bilancio approvato dopo la sua morte, il finanziamento dallo stesso effettuato era rappresentato come un debito con obbligo di rimborso;
- che al tempo del versamento non vi era una situazione di squilibrio patrimoniale e, dunque, la dazione di denaro da parte di Persona_1 avrebbe potuto essere considerata una illecita immissione di utili non tassabili, cosa sicuramente non voluta dal *de cuius*;
- che durante l'assemblea dell'11.01.2021, la riunione era stata tenuta senza essere preceduta da una riunione dell'assemblea dei comunisti e Parte_2, che gestiva la quota in comunione in completa autonomia, non solo era rappresentante comune ma era anche legale rappresentante della società opponente;

- che in detta assemblea, a sostegno del rigetto del rimborso del credito da finanziamento, era stato sostenuto che la questione doveva essere oggetto di scrutinio preliminare in fase di assemblea dei comunisti, la quale, tuttavia, doveva essere convocata dalla stessa **Parte_2**

- che, ad ogni modo, una semplice delibera assembleare non poteva essere considerata idonea a mutare la natura del versamento operato da **Persona_1** ;

- che dopo la predetta assemblea era stato espunto l'importo finanziato dalla voce dei debiti sociali, nonostante la sua presenza nel bilancio 2020;

- che, dunque, il bilancio successivo era affetto da falsità;

- che non aveva potuto partecipare all'assemblea in quanto, come a conoscenza degli altri soci, era ricoverata in ospedale in condizioni critiche;

- che, a seguito dell'espresso rifiuto in ordine al rimborso richiesto, la società era decaduta dal beneficio del termine, non applicandosi nemmeno l'istituto della postergazione dei crediti;

- che, dunque, il proprio credito era esigibile;

- che i coeredi avevano tentato di estrometterla dalla società, pur non acconsentendo il suo recesso espresso, nonché avevano concesso in locazione alla società opponente un immobile facente parte della comunione ereditaria ad un prezzo irrisorio, i cui canoni erano stati versati solo successivamente all'intimazione di sfratto;

- che risultava essere stata sciolta dai coeredi un'altra società, le cui quote erano in comunione ereditaria, in assenza di qualsivoglia comunicazione;

- che la L.C.O. non procedeva a dividere gli utili;

- che il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

La causa, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo, veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

A seguito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.*, per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.

OSSERVA IN DIRITTO

L'eccezione di compromesso, sollevata dall'opponente **Parte_1** è fondata e va, conseguentemente, accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.

L'art. 29 dello Statuto sociale prevede che «qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto che abbia ad oggetto diritti

disponibili, è devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società. Il procedimento arbitrale viene regolato dagli art. 35 e 36 d.lgs 5/2003».

Ebbene, alla luce del chiaro disposto della clausola statutaria, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere, tra l'altro, tra i soci e la società e, dunque, anche quelle aventi ad oggetto l'esistenza o meno di finanziamenti soci ed il conseguente obbligo restitutorio da parte della società - come nel caso di specie, in cui l'opposta *CP_1* oltre ad essere coerede del socio deceduto *Persona_1*, è altresì ella stessa titolare di una quota pari al 24,5% del capitale sociale, oltre ad una quota indivisa (17%) del 51%, per il tramite del rappresentante di quota dei coeredi, *Parte_2* (cfr. doc. 1 parte opponente) - e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni assembleari relative a diritti disponibili.

In definitiva, il contenuto dello Statuto della società opposta costituisce espressione della volontà delle parti, che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale. A nulla rilevando quanto dedotto dall'opposta in ordine all'origine del finanziamento del socio deceduto *Persona_1* oggetto del contendere, in quanto la natura dello stesso – se, cioè, erogazione a titolo di mutuo, di raccolta del risparmio o di conferimento in conto capitale, anche ai sensi dell'art. 8 dello Statuto - costituisce questione attinente al merito del giudizio. Il solo fatto che il finanziamento provenga da un socio implica – soprattutto quando si tratta di valutare se sussistono, o meno, i presupposti per pretenderne il rimborso – valutazioni che si ricollegano al rapporto societario (cfr. Corte App. Milano, sent. 04/06/2020).

L'arbitrato previsto da tali clausole, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 29 dello statuto sociale alle disposizioni di cui agli art. 35 e 36 d.lgs. 5/2003 e dell'assenza di qualsiasi riferimento al giudizio equitativo quale criterio di valutazione da parte degli arbitri.

L'operare della esaminata clausola compromissoria per arbitrato rituale in riferimento ad una controversia che, come quella di specie, attiene alla restituzione di un finanziamento soci, determinando una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, comporta, in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri (cfr., nel senso che la questione relativa all'autorità competente a giudicare di controversia devoluta dalle parti ad arbitri rituali è questione di competenza, e non di giurisdizione, Cass. 11 marzo 1977, n. 990; Cass. 4 luglio 1981, n. 4360; di recente, Cass. 16/11/2021 n. 34569; Cass. Sez. Un., 25/10/2013 n. 24153).

Poiché è indubbio che l'iniziativa giudiziaria di parte opposta afferisca a diritti disponibili, deve concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti, sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra, hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria.

Orbene, come è noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166).

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, da una parte, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, dichiararsi l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere sulla domanda di accertamento del diritto di credito proposta dalla [CP_1](#).

Peraltro, appare opportuno precisare che la predetta dichiarazione di incompetenza deve essere manifestata dal Tribunale nelle forme della sentenza e non già in quella dell'ordinanza.

Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio o per devoluzione della cognizione sulla controversia ad arbitri) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo.

E' ben vero che, ai sensi dell'art. 279, primo comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 *bis* c.p.c.) pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza, nel qual caso se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Senonché, tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio ovvero per devoluzione della cognizione sulla controversia ad arbitri) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve

dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Trib. Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297).

Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza (in questi esatti termini, Trib. Torino sez. III, 1 luglio 2010).

Del resto, secondo una tesi già espressa in giurisprudenza, meritevole di essere condivisa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non trova applicazione neppure il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Precisamente, qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta - opposta dichiara di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attore opponente non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Trib. Torino, ord. 22 febbraio 2007 n. 1182/07).

Alla luce delle precedenti considerazioni, con la presente sentenza va dichiarata, in via pregiudiziale ed assorbente, l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al Collegio arbitrale previsto dall'art. 29 dello statuto sociale e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 7975/2021 emesso dal Tribunale di Roma deve essere revocato in quanto nullo.

La legittimità della richiesta al Tribunale di emissione del decreto ingiuntivo e la domanda formulata dall'opposta, sebbene in via subordinata, di rimessione della controversia agli arbitri, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così provvede:

I) dichiara l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al Collegio arbitrale previsto dall'art. 29 dello statuto sociale;

II) dichiara la nullità e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7975/2021 emesso dal Tribunale di Roma;

III) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 09/09/2025.

Il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

Il Giudice est.

dott. Paolo Goggi